

SINODI E SINODALITÀ DELLA CHIESA NELLA STORIA

JOHANNES GROHE*

SOMMARIO: I. *Introduzione: la sinodalità è una dimensione costitutiva della Chiesa.* II. *Assemblee dei vescovi come espressione del governo collegiale della Chiesa.* 1. Il Concilio Ecumenico. 2. Concili regionali. Tipo e frequenza. 3. Sinodo diocesano. 4. Il Sinodo dei Vescovi. 5. Altre forme di governo collegiale. III. *Sinodalità.* 1. Sinodalità diacronica – “antiquitas” – e sinodalità sincronica – “universitas”. 2. Esempi di sinodi falliti. 3. Partecipazione dei vescovi al governo generale della Chiesa e partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa. IV. *Conclusiones.*

I. INTRODUZIONE: LA SINODALITÀ È UNA DIMENSIONE COSTITUTIVA DELLA CHIESA

«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio», ha detto Papa Francesco durante la commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi da parte di Paolo VI. Secondo il Papa, «quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola “Sinodo”. Camminare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica».¹

Il termine *sinodo* è una parola greca della tradizione della chiesa, composta dalla preposizione *σύν*, *con*, e dal sostantivo *ὁδός*, *cammino*, che indica il modo in cui il popolo di Dio cammina insieme e questo sin dai tempi apostolici.²

Più recente, invece, è il termine *sinodalità*, usato non di rado dal Papa, che è emerso negli anni ’90, ma è stato accolto gradualmente solo negli ultimi 20 anni. In un saggio, pubblicato nel 2020, il cardinale Gerhard Ludwig Müller ha sottolineato questo fatto, e che «“apostolicità” e “sinodalità” ... sono due principi ecclesiologicali di origine e significato diversi. Mentre il riferimento agli apostoli è

* Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

¹ FRANCESCO, *Discorso con occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015: AAS 107 (2015) 1138-1144, qui 1139.

² A. LUMPE, *Zur Geschichte der Wörter “Concilium” und “Synodus” in der antiken christlichen Latinität*, «Annuaire Historiae Conciliorum» 2 (1970) 1-21.

fondamentale per la Chiesa cattolica e compare come una delle descrizioni della natura della Chiesa nel Credo, il principio della sinodalità è più recente».³ È per questa novità del concetto di *sinodalità* come dimensione costitutiva della Chiesa che la Commissione Teologica Internazionale ha presentato il 2 marzo 2018 il documento *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*.⁴

Mentre l'esercizio dell'autorità episcopale nella successione degli apostoli ha conosciuto fin dall'inizio forme di collaborazione collegiale, che hanno portato i successori degli apostoli a riunirsi in assemblee chiamate *synodos* o, in Occidente, *concilium*, la partecipazione di tutto il popolo di Dio alla chiarificazione, alla conservazione e alla trasmissione della fede della Chiesa è ancora in una fase di sviluppo teologico e canonico.⁵

II. ASSEMBLEE DEI VESCOVI COME ESPRESSIONE DEL GOVERNO COLLEGALE DELLA CHIESA

Nella Chiesa conosciamo *assemblee di vescovi* di diversi tipi. Sono tutti espressione della collegialità che caratterizza il Collegio dei Vescovi in successione al Collegio degli Apostoli. Hanno accompagnato la vita della Chiesa fin dall'inizio.⁶

1. Il Concilio Ecumenico

Il concetto di Concilio Ecumenico viene inteso oggi come l'organo con il quale il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale.⁷ La convocazione e la presidenza – esercitata in prima persona o mediante terzi – di tale concilio spetta unicamente al Romano Pontefice, che deve anche confermare o almeno accettare i suoi decreti.⁸ Ugualmente spetta al Papa un eventuale trasferimento, la sospensione oppure lo scioglimento del concilio;⁹ il pontefice deve anche determinare le questioni da trattare e stabilire l'ordinamento dell'as-

³ G.L. MÜLLER, *Macht und Synodalität. Warum das Bischofskollegium kein exklusiver Club ist und die Laien eine Mitverantwortung in Glaubensfragen haben*, «Die Tagespost», 3. Februar 2020 (traduzione nostra).

⁴ Disponibile su https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.html (29.11.2022).

⁵ Cfr. L. KARRER, *Synodales Prinzip*, «Lexikon für Theologie und Kirche» (= LThK) IX (2000³) 1184.

⁶ Cfr. H.J. SIEBEN, *Synode, Synodalität. I. Historisch-theologisch*, «LThK», IX (2000³) 1186-1187.

⁷ Cfr. LG 22; CIC/83 c. 337, § 1. Cfr. J. GROHE, *Concilio Ecumenico*, in O.F. PIAZZA, P. GOYRET, G. CALABRESE (a cura di), *Dizionario di Ecclesiologia*, Città Nuova, Roma 2010, 333-338.

⁸ Cfr. LG 22; CIC/83 cc. 338, § 1 e 341, § 1.

⁹ Cfr. CIC/83 c. 338, § 1.

semblea.¹⁰ La costituzione dogmatica *Lumen gentium* del Concilio Vaticano II e il Codice del Diritto Canonico del 1983 sottolineano da un lato il ruolo del collegio dei vescovi e dall'altro il ruolo eminente del Romano Pontefice nello svolgimento del Concilio Ecumenico, senza rottura di continuità al riguardo di quanto stabilito già precedentemente nel Codice del Diritto Canonico del 1917.¹¹

I Concili Ecumenici (*concilium oecumenicum*) possono essere chiamati anche Concili Generali (*concilium universale, concilium generale*).

2. Concili regionali. Tipo e frequenza

Ai concili regionali partecipano i vescovi di una provincia ecclesiastica (Concilio provinciale), di un paese (Concilio nazionale, Plenario oppure Primaziale). La competenza di questi concili è limitata alle questioni regionali (questioni di disciplina ecclesiastica e questioni pastorali, mentre le questioni di rilevanza dogmatica appartengono alla competenza dei Concili ecumenici). Questi Concili provinciali sono convocati dal Metropolita (arcivescovo), i Concili plenari o nazionali dalla Conferenza Episcopale. Il presidente del Concilio plenario viene confermato dalla Sede Apostolica e, se necessario, viene inviato un legato papale. Le decisioni di questi concili sono (almeno dopo il Concilio di Trento) approvate dalla Santa Sede – e quindi promulgate. Con questa prassi, il Papato post-tridentino voleva tenere conto dei conflitti in Europa con cui la Chiesa si era confrontata con la Riforma protestante e le successive guerre confessionali. D'altra parte, si voleva promuovere l'evangelizzazione del Nuovo Mondo nello spirito della Riforma di Trento.¹²

Mentre conosciamo il numero dei Concili Ecumenici secondo il conteggio fatto da Roberto Bellarmino e altri autori contemporanei,¹³ la situazione dei concili regionali è più difficile semplicemente a causa del loro grande numero.

Nei secoli precedenti al primo Concilio Ecumenico di Nicea (325) ci sono circa 80 sinodi regionali a livello delle provincie ecclesiastiche che man mano si stanno formando. Vengono convocati di solito dai metropolitani e affrontano problemi a cui il singolo vescovo non era in grado di rispondere. Certamente c'erano altre manifestazioni della collegialità sotto il livello di un sinodo, cioè incontri o lettere scambiate tra singoli vescovi.¹⁴

¹⁰ Cfr. CIC/83 c. 338, § 2.

¹¹ CIC/17 cc. 222-229.

¹² Cfr. CIC/17, cc. 439-446.

¹³ Cfr. J. GROHE, *Cesare Baronio e la polemica sui Concili ecumenici*, in L. MARTÍNEZ FERRER (a cura di), *Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive*, EDUSC, Roma 2010, 131-145. I Concili Ecumenici sono 21. All'epoca di Roberto Bellarmino erano 19, fino al Concilio di Trento compreso, a cui si aggiungono ancora i due concili Vaticani.

¹⁴ Cfr. K. SCHATZ, *Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali*, EDB, Bologna 2012³, 9.

Uno dei primi casi sicuramente documentato di assemblee conciliari avvenne, probabilmente su iniziativa del vescovo di Roma, Papa Vittore I con i sinodi a Roma, Lione, Asia, Ponto, Edessa e in Palestina, intorno alla controversia della data della pasqua verso 195. Altri problemi discussi sono stati quello della validità del battesimo degli eretici quando questi si convertirono alla Chiesa (metà sec. III) oppure la questione della riconciliazione dei *lapsi* durante la persecuzione di Decio (250-251) e in generale la riconciliazione dei peccatori che avevano commessi delitti gravi.¹⁵

Spettava, pertanto, ai concili regionali prendere decisioni in materia di fede contro le eresie a livello della provincia. Queste decisioni spesso venivano accolte anche da altre provincie, e come prima i singoli vescovi comunicavano tra loro per lettere, adesso ci sono le lettere sinodali, che i vescovi di una provincia inviano ai vescovi di altre provincie, e dove i canoni di solito sono accolti con reverenza e considerati vincolanti.¹⁶

Così si forma una incipiente legislazione ecclesiastica, e in analogia alle decisioni in materia di fede, anche le decisioni riguardanti misure disciplinari vengono condivise con le altre provincie. In secoli successivi, quando nascono le collezioni che contengono la legislazione ecclesiastica, troviamo lì tanti canoni di concili regionali della Chiesa ormai diffusa in tutto l'impero.¹⁷

Importante pure un altro aspetto dei Concili regionali: un controllo gerarchico sulle nomine dei vescovi e sulla loro gestione del ministero. Le nomine per le singole sedi episcopali si facevano nell'antichità di solito per scelta del clero e del popolo; tuttavia, man mano che si consolida la struttura metropolitana, il metropolita con altri vescovi della provincia conferma la scelta oppure procede anche per autorità propria alla nomina. Spetta anche all'autorità del concilio giudicare la causa in casi di accuse contro un vescovo. In tal modo il concilio si presenta come correttivo per possibili abusi di poteri da parte dei vescovi. Nel II secolo si impone nella chiesa locale la figura dell'episcopato monarchico, e verso la fine del secondo secolo/inizio del III secolo il concilio diventa l'istanza a cui presbiteri, diaconi ed anche laici potevano appellarsi in caso di conflitti.¹⁸

Con quale frequenza dovevano riunirsi i concili provinciali? Il Concilio di Nicea stabilisce nel can. V: «... è sembrato bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei sinodi (...) I sinodi siano celebrati uno prima della Quaresima perché, superato ogni dissenso, possa esser offerto a Dio un dono purissimo; l'altro in autunno».¹⁹

¹⁵ Cfr. *ibidem*, 18.

¹⁶ Cfr. *ibidem*, 21.

¹⁷ Cfr. *ibidem*.

¹⁸ Cfr. *ibidem*, 19, 21.

¹⁹ *Conciliarum Oecumenicorum Decreta* (= COD), EDB, Bologna 1991, 8: *Ut hoc ergo decentius inquiratur, bene placuit annis singulis per unamquamque provinciam bis in anno concilia celebrari*

Nella mente dei padri di Nicea, lo scopo del Concilio provinciale è quello di superare ogni dissenso (in greco *mikropsichia* oppure *filoneikia* – *bassezza d'animo* oppure *mania di litigare* – *dissensio* e *animositas* nella versione latina).

La procedura per giudicare l'autorità ecclesiastica in un Concilio Provinciale viene stabilita dal Concilio di Costantinopoli del 381 nel canone VII dal titolo: *Chi può essere ammesso ad accusare un vescovo o un chierico*. In esso si stabilisce, che, «poiché molti volendo turbare e sconvolgere l'ordine ecclesiastico, da veri nemici e sicofanti, inventano accuse contro i vescovi ortodossi incaricati del governo della Chiesa, nient'altro cercando che di contaminare la buona fama dei sacerdoti e di eccitare tumulti tra i popoli che vivono in pace [...], non si ammette gli accusatori senza previo esame». ²⁰ Il Concilio non vuole «che sia permesso a chiunque di poter formulare accuse contro gli amministratori delle diocesi», ma, d'altra parte, nemmeno vuole respingere tutti: *nec sine discussione admittere accusatores, nec omnibus eorum, qui ecclesias administrant, accusationes permittere, nec omnes excludere*. Continua con una distinzione interessante:

«Se uno ha dei motivi privati, personali, contro il vescovo, perché sia stato defraudato, o perché abbia dovuto sopportare da parte sua qualche altra ingiustizia, in questo genere di accuse non si guardi né alla persona dell'accusatore, né alla sua religione. E' necessario, infatti, assolutamente, che la coscienza del vescovo si conservi libera dalla colpa e che quegli che afferma di essere trattato ingiustamente, quali che possano essere i suoi sentimenti religiosi, ottenga giustizia».

Diversamente se si tratta di questioni di religione «allora bisogna tener conto della persona degli accusatori. In questo caso, primo, non si permetta agli eretici di formulare accuse contro i vescovi ortodossi in cose riguardanti la chiesa» (il Concilio precisa: «per eretici intendiamo sia quelli che già da tempo sono stati pubblicamente banditi dalla Chiesa, sia quelli che poi noi stessi abbiamo condannato; sia quelli che mostrano di professare una fede autentica, ma in realtà sono separati e si riuniscono contro i vescovi legittimi»). Le loro accuse siano ammesse, continua il Concilio, solo, se già riconciliati con la Chiesa. Non si ammette nemmeno le accuse di quelli che sono sotto processo, prima che siano riusciti a dimostrare la loro innocenza. Quelli che possono presentare le loro accuse contro vescovi e chierici, devono farlo davanti al sinodo provinciale. «Se poi i vescovi della provincia non sono in grado di correggere le mancanze di cui viene accusato il vescovo, allora gli accusatori possono indire anche il più vasto sinodo dei vescovi

(...) *Concilia vero caelebrentur unum quidem ante quadragesimam paschae, ut omni dissensione sublata munus offeratur Deo purissimum, secundum vero circa tempus autumnii*. Cfr. R.M. PARNELLO, *Concilio Niceno I (325)*, in O. BUCCI - P. PIATTI (a cura di), *Storia dei concili ecumenici: attori, canoni, eredità*, Città Nuova, Roma 2014, 53-76, qui 67.

²⁰ COD 33.

di quella diocesi (cioè il sinodo patriarcale), che saranno convocati proprio per questo» – *si evenerit ut provinciales episcopi crimina quae episcopo intentata sunt, corrigere non possint, tunc ipsos accedere ad maiorem synodum dioecesis illius episcoporum, pro causa convocatorum*. Segue una disposizione rimarchevole: «Non può ... essere ammesso a provare l'accusa, chi non abbia prima accettato per iscritto di subire una pena uguale a quella che toccherebbe al vescovo se nell'esame della causa si constatasse che le accuse contro il vescovo erano calunnie». In fine, si stabilisce: non si deve rivolgersi direttamente all'Imperatore o «disturbare i tribunali civili, o il concilio ecumenico», perché questo significherebbe un «disprezzo di tutti i vescovi della diocesi».

La realizzazione del decreto niceno di cui abbiamo parlato prima, si è rivelata impossibile. Forse i padri del Concilio di Nicea si sono lasciati trascinare dall'entusiasmo della grandiosità dell'evento cosicché hanno stabilito la celebrazione dei concili a livello regionale con tanta frequenza. Il Concilio Lateranense IV dell'anno 1215 stabilisce nel canone 6 *De conciliis provincialibus* che si dovrebbe preparare bene un tale concilio provinciale per mezzo di una commissione di esperti. Nel Medioevo, la motivazione dominante per la convocazione è, oltre alla lotta contro le eresie, la riforma della Chiesa (*de corrigendis excessibus et moribus reformandis*). Il rifiuto delle eresie, tuttavia, divenne sempre più una questione di competenza dei concili generali.²¹

Il Concilio di Trento stabilisce una frequenza di ogni tre anni: «Se in qualche posto è stato ommesso, sia ristabilito l'uso di convocare i concili provinciali per regolare i costumi, correggere gli abusi, comporre le controversie e per altre questioni contemplate dai sacri canoni». Con che frequenza? Un anno dopo la fine del Concilio di Trento e in futuro ogni tre anni, preferibilmente nel tempo di Pasqua.²²

Il Concilio Vaticano I arrivò a discutere sui concili provinciali ma, come è noto, dovette interrompersi prima di poter discutere definitivamente il progetto di una Costituzione sui vescovi, i sinodi e i vicari generali.²³ Il quinto capitolo di

²¹ COD 236-237.

²² 11 November 1563, sess. XXIV, c. 2, *De reformatione* (COD 761): *Provincialia concilia sicubi ommissa sunt pro moderandis moribus corrigendis excessibus controversiis componendis aliis que ex sacris canonibus permissis renoventur. Quare metropolitani per se ipsos seu illis legitime impeditis coepiscopus antiquior intra annum ad minus a fine praesentis concilii et deinde quolibet saltem triennio post octavam paschae resurrectionis Domini nostri Iesu Christi seu alio commodiori tempore pro more provinciae non praetermittat synodum in provincia sua cogere quo episcopi omnes et alii qui de iure vel consuetudine interesse debent exceptis iis quibus cum imminente periculo transfretandum esset convenire omnino teneantur.*

²³ *Schema Constitutionis de Episcopis, de Synodis et de Vicariis generalibus, Patrum examini propositum*, in *Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum Recentiorum: Collectio Lacensis, VII*, Herder, Freiburg i.Br. 1890, coll. 641-651.

questo schema trattava *De conciliis provincialibus*,²⁴ e fu presentato il 14 gennaio 1870. Secondo la bozza, i sinodi provinciali dovevano essere convocati in tutte le province ecclesiastiche entro i due anni successivi alla conclusione del Concilio Vaticano allora in corso, per poi svolgersi in futuro ogni cinque anni.²⁵

Il *Codex Iuris Canonici* del 1917, poi, vista l'impossibilità di mettere in pratica la celebrazione frequente dei sinodi in molte aree della Chiesa, fissò la frequenza ordinata a ogni 20 anni.²⁶

Il Concilio Vaticano II – e successivamente il CIC/1983 – giunge finalmente a una modalità praticabile: un *Sinodo plenario* (tutte le Chiese particolari nel territorio di una Conferenza episcopale) deve essere convocato quando la maggioranza della Conferenza episcopale lo decide e la Sede Apostolica dà il suo consenso.²⁷ Allo stesso modo, il *Concilium Provinciale* sarà convocato quando la maggioranza dei Vescovi della Provincia ecclesiastica lo riterrà opportuno.²⁸

Dopo la codificazione del diritto canonico nel 1917, è stato ripreso l'istituto dei concili plenari e provinciali per la ricezione del Codice. Fino al Concilio Vaticano II si possono individuare ben 136 concili; dopo il Concilio se ne sono tenuti solo alcuni (ad esempio, isole Filippine nel 1991, Catalogna nel 1995, Venezuela nel 2005; in Australia è stato celebrato un Concilio Plenario,²⁹ inizialmente previsto per il 2020, ma rimandato a causa della pandemia, tra il 3 a 9 luglio 2022).³⁰ Nell'insieme, tuttavia, si è registrato un netto calo dell'attività sinodale. Le ragioni sono molteplici. Per prima cosa, si può fare riferimento al Codice stesso, che – a differenza dei secoli precedenti, quando non esisteva una legge codificata – lascia meno spazio alla legislazione regionale. Inoltre, sono emerse nuove forme di governo collegiale della Chiesa sia a livello universale che regionale. Per la Chiesa

²⁴ *Ibidem*, coll. 644-645, con le *Adnotationes* del caso, coll. 649.

²⁵ Riassunto secondo: *Geschichte des Vatikanischen Konzils. Von seiner Ersten Ankündigung bis zu seiner Vertagung. Nach den authentischen Dokumenten dargestellt* von Th. GRANDERATH, hg. v. K. KIRCH, I, Herder, Freiburg i.Br. 1903, 161-162.

²⁶ CIC/17, c. 283.

²⁷ CIC/83 Can. 439 §1.

²⁸ CIC/83 Can. 440 §1.

²⁹ Si tratta del V Concilio Plenario dell'Australia (cfr. per i concili precedenti: I.B. WATERS, *Die Konzilien in Australien: 1842-1917*, Schönigh, Paderborn 1994). I decreti del V Concilio Plenario saranno inviati dopo la Sessione Plenaria della Conferenza Episcopale Australiana in novembre 2022 alla Sede Apostolica per la corrispondente *recognitio* (Cfr. <https://plenarycouncil.catholic.org.au> [29.11.2022]).

³⁰ Un buon riassunto si trova in: A. JOIN-LAMBERT, *Partikularkonzilien seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein Überblick*, in J. SCHMIEDL (Hg.), *Nationalsynoden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Rechtliche Grundlagen und öffentliche Meinung*, Paulus Verlag, Freiburg/Schw. 2013, 21-38. Per i Sinodi diocesani: *Unverbindliche Beratung oder kollegiale Steuerung? Kirchenrechtliche Überlegungen zu synodalen Vorgängen*, hg. v. W. REES, J. SCHMIEDL, Herder, Freiburg i.Br. 2014.

universale, si deve fare riferimento al Sinodo dei Vescovi, che esiste dal 1965, mentre a livello regionale le Conferenze episcopali stanno assumendo sempre più la funzione dei precedenti Concili. All'epoca del Concilio Vaticano I esistevano solo alcune conferenze episcopali (ad esempio in Germania dal 1843 e in Svizzera dal 1863; l'Italia ha una conferenza episcopale solo dal 1952). Al momento della codificazione, le cose non erano molto diverse. Questo spiega il silenzio del Codice del 1917 sull'istituto delle Conferenze episcopali. La situazione sarebbe cambiata radicalmente con il Concilio Vaticano II e il Codice del 1983.

Così si può spiegare la periodicità decrescente della convocazione e dello svolgimento dei concili plenari e provinciali: Nicea due volte l'anno, Lateranense IV una volta l'anno, Trento ogni cinque anni, Concilio Vaticano I ogni cinque anni, Codice 1917 ogni vent'anni e in fine il Concilio Vaticano II: *pro opportunitate...* Tuttavia, il numero di sinodi regionali nel corso dei secoli è impressionante: in due millenni di storia della Chiesa, parliamo di oltre 6.000 assemblee episcopali nei cinque continenti.³¹

3. *Sinodo diocesano*

Nel sinodo diocesano, il vescovo si consulta con i rappresentanti del clero, dei laici e delle istituzioni cattoliche su questioni che riguardano la diocesi.

Il carattere consultivo corrisponde al fatto che il vescovo è l'unico legislatore del sinodo. Pubblica le decisioni del Sinodo con la sua autorità e con il suo nome. Il vescovo comunica i risultati del sinodo al metropolita della provincia ecclesiastica e alla conferenza episcopale, che però non è tenuto ad approvarne le decisioni.³² È ancora più difficile dire qualcosa sul numero dei sinodi diocesani di quanto non lo sia per i concili regionali, ma è probabile che il numero sia ancora significativamente più alto.³³ Dopo il Concilio Vaticano II, ci sono stati alcuni autentici sinodi diocesani, tra cui vanno menzionati 18 celebrati in Italia: Prato,³⁴ Bolzano-Bressanone, Udine e Trento,³⁵ Casale Monferrato, Vercelli e

³¹ Il *Dizionario dei Concili* (= DizCon), a cura di P. PALAZZINI, I-VI, Città Nuova, Roma 1963-1968, sebbene nei singoli voci ormai superato, da comunque questo numero approssimativo. Un nuovo Dizionario dei Concili online *Lexikon der Konzilien*: <http://www.konziliengeschichte.org/site/de/publikationen/lexikon> (29.11.2022) è in fase di elaborazione e conta finora con ca. 300 voci.

³² Cfr. CIC/83, 460-468.

³³ Hermann Josef Sieben segnala con il Sinodo di Auxerre (ca. 580) il primo sinodo propriamente diocesano (SIEBEN, *Synode*, 1187). O. PONTAL, *Les statuts synodaux*, Brepols, Turnhout 1975, 17-19; EAD., *Histoire des conciles mérovingiens*, Cerf, Paris 1989 e *Die Synoden im Merowingerreich*, Schönigh, Paderborn 1986.

³⁴ *Sinodo diocesano di Prato (1984-1989). Dichiarazioni e decreti*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1989.

³⁵ *Sinodi diocesani di Bolzano-Bressanone, Udine, Trento. Dichiarazioni e decreti*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1990.

Ivrea,³⁶ Bobbio, Reggio Emilia e Guastalla, Fidenza,³⁷ Nuoro,³⁸ y Alghero-Bosa³⁹, Milano⁴⁰, Bari-Bitonto,⁴¹ Spoleto-Norcia,⁴² Mazzara del Vallo,⁴³ in fine a Roma, durante il pontificato di Giovanni Paolo II negli anni 1992-93⁴⁴).

Da segnalare un esperimento particolare: negli anni 1970-1975 si è tenuto un sinodo con tutte le 22 diocesi della Germania, il cosiddetto *Sinodo di Würzburg*.⁴⁵ L'assemblea ha emanato 18 decreti e 6 testi di studio. Sedici voti sono stati presentati dalla Conferenza episcopale tedesca alla Santa Sede. Ci fu solo una risposta; il resto sarebbe dovuto essere accolto dal nuovo Codice di Diritto Canonico in preparazione. Ma così non è stato, e si può giustamente supporre che le questioni irrisolte di questo tentativo di sinodo di allora abbiano portato alla tensione che esiste da alcuni anni tra la Chiesa in Germania, che ha intrapreso un "cammino sinodale" e la Curia romana. Le questioni controverse sono in gran parte le stesse (comunione eucaristica per divorziati risposati, modifica della normativa sul celibato obbligatorio per i sacerdoti, accesso al diaconato per le donne ...), solo che il tono nei documenti redatti è diventato più impaziente e aggressivo.⁴⁶

³⁶ *Sinodi diocesane di Casale Monferrato, Vercelli, Ivrea. Dichiarazioni e decreti*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1990.

³⁷ *Sinodi diocesane di Bobbio, Reggio Emilia e Guastalla, Fidenza. Dichiarazioni e decreti*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1991.

³⁸ *Primo sinodo diocesano di Nuoro (1989-1990). Dichiarazioni e decreti*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1991.

³⁹ *Sinodo di Alghero-Bosa*, Sassari 1991.

⁴⁰ *47° Sinodo della Diocesi di Milano*, Centro Ambrosiano, Milano 1995.

⁴¹ *Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Il Libro del Sinodo*, Ecumenica Editrice, Bari 2002.

⁴² *Atti del primo sinodo diocesano della Chiesa spoletana-nursina, 15 agosto 1999 - 8 settembre 2002*, Nuova eliografica, Spoleto 2003.

⁴³ *XV Sinodo diocesano della diocesi di Mazara del Vallo "Fedeli a Cristo per servire l'uomo"*, Diocesi di Mazara del Vallo, Mazara del Vallo 1996.

⁴⁴ *Libro del Sinodo della Diocesi di Roma. Secondo Sinodo diocesano celebrato sotto la presidenza di sua Santità Giovanni Paolo II, annunciato il 17 maggio 1986 e concluso il 29 maggio 1993*, S.G.S. Edizioni, Roma 1993. Una visione dell'insieme dopo il concilio Vaticano II presenta J. GALEA-CURMI, *The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A study of the Post-Conciliar Understanding of the Diocesan Synod*, Diss. Theol. Università Lateranense, Roma 2005.

⁴⁵ Cfr. M. PLATE, *Das deutsche Konzil: Die Würzburger Synode. Bericht und Deutung*, Herder, Freiburg i. Br. 1975; R. FEITER, R. HARTMANN, J. SCHMIEDL (Hg.), *Die Würzburger Synode. Die Texte neu gelesen*, Herder, Freiburg i. Br. 2013.

⁴⁶ La visita *Ad limina apostolorum* dei vescovi tedeschi del 14 al 18 novembre 2022 ha portato a un confronto, in cui il pontefice, e poi i cardinali Luis Francisco Ladaria, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e Marc Ouellet, prefetto del Dicastero per i Vescovi hanno chiamato all'unità con il Santo Padre e la Chiesa universale (cfr. «L'Osservatore Romano» del 19 novembre con il comunicato congiunto della Santa Sede e della Conferenza episcopale tedesca, mentre nel «L'Osservatore Romano» del 24 novembre 2022 sono stati pubblicati integralmente gli interventi dei cardinali Ladaria e Ouellet). Il "Cammino sinodale" della Chiesa in Germania non è né un

4. *Il Sinodo dei Vescovi*

Il Sinodo dei Vescovi è un'assemblea di vescovi, scelti dalle diverse parti del mondo, che si riuniscono in determinati periodi per promuovere una stretta unione tra il Papa e i vescovi e per assistere il Papa con i loro consigli nella conservazione e nella propagazione della fede e della morale cristiana, nell'aggiornamento e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica, e per considerare le questioni riguardanti l'azione della Chiesa nel mondo.⁴⁷

È nato nel contesto al Concilio Vaticano II ed è stato istituito da Papa Paolo VI il 15 settembre 1965 con l'esortazione apostolica *Apostolica sollicitudo*. In questo modo, il Papa ha risposto al desiderio di molti Padri conciliari di dare espressione istituzionale agli insegnamenti conciliari sulla collegialità dei vescovi.

Il Sinodo dei Vescovi è un organo consultivo attraverso il quale i rappresentanti dell'episcopato mondiale assistono il Papa nel governo della Chiesa universale. Il Sinodo dei Vescovi non è un piccolo Concilio, ma rappresenta un nuovo tipo di governo collegiale della Chiesa. Il Sinodo dei Vescovi si riunisce in *Assemblee Generali Ordinarie* (15 finora; il sinodo sulla sinodalità è la 16), *Assemblee Generali Straordinarie* (3 finora) e *Assemblee Speciali* (11 finora).

La parola *Sinodo* è usata per tutti e quattro i tipi di assemblee finora presentate, mentre la parola *Concilio* è usata solo per le assemblee ecumeniche e regionali (interdiocesane). L'uso della terminologia e la distinzione sono comuni nella Chiesa dalla tarda antichità ed è stata codificata nei codici del 1917 e del 1983.⁴⁸

5. *Altre forme di governo collegiale*

Menzioneremo qui brevemente altre forme di governo collegiale – il documento della Commissione Teologica Internazionale parla di «strutture al servizio dell'esercizio sinodale del primato».⁴⁹ Troviamo innanzitutto il Collegio Cardinalizio, che nel corso dei secoli ha avuto un significato molto diverso per il governo della

Concilio nazionale né un Sinodo congiunto, come lo era all'epoca il già citato Sinodo di Würzburg. Si tratta di una consultazione tra il popolo di Dio e i suoi vescovi, che si muove deliberatamente al di fuori dei parametri finora noti del diritto canonico per i concili e i sinodi, al fine di consentire la massima flessibilità nel processo di consultazione, con lo svantaggio, ovviamente non trascurabile, che i documenti adottati non hanno alcuna validità giuridica.

⁴⁷ CIC/83, 342

⁴⁸ Il Codice del 1917 tratta delle menzionate assemblee: del Concilio Ecumenico nei cc. 222-229, dei Concili Plenari e Provinciali nei cc. 281-292 e dei Sinodi diocesani nei cc. 356-363; il Codice del 1983 lo fa nei cc. 337-341 (Concilio Ecumenico), cc. 439-446 (Concili particolari), cc. 460-468 (Sinodi diocesani) e cc. 342-348 (Sinodo dei Vescovi).

⁴⁹ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, nn. 79-80.

Chiesa universale. Fin dall'XI secolo il collegio afferma sempre di più che i papi debbano ricorrere ai loro *consigli*, in particolare dal momento in cui il Concilio Romano del 1059 aggiudica ai soli cardinali il diritto di eleggere il pontefice. Il sacro collegio diventa durante l'epoca della Riforma Gregoriana uno strumento privilegiato del governo pontificio della Chiesa.⁵⁰ Pier Damiani afferma, che è con il consiglio e giudizio dei cardinali che la Chiesa universale deve essere governata,⁵¹ mentre Papa Alessandro II scrive nel 1066 all'arcivescovo di Reims riguardo ad un conflitto con certi duchi, di non aver potuto dargli una risposta, perché i cardinali non erano presenti all'arrivo del suo messaggero, che poi era ripartito rapidamente senza aspettare l'arrivo dei cardinali.⁵²

A parte il loro compito più nobile, ossia l'elezione del Papa dall'XI secolo, i cardinali hanno preso consapevolezza della loro importanza come collegio.⁵³

I papi medievali si incontravano regolarmente con i cardinali presenti a Roma, anche due volte alla settimana, in riunioni chiamate *concistori* (dal latino *consistere*, "stare insieme"⁵⁴) che servivano come forum di discussione su questioni giudiziarie e amministrative della Chiesa e dello Stato Pontificio. Il pontefice chiedeva il consiglio e l'opinione dei cardinali, anche attraverso votazioni formali, per prendere poi una propria decisione.⁵⁵ Alcuni autori medievali non tardarono a dare ai cardinali un'identità collettiva distinta nel supremo governo della Chiesa. Bernardo di Chiaravalle, ad esempio, ammoniva Eugenio III con questa considerazione carica di significato: egli doveva considerare i suoi cardinali come un corpo separato e potente, nel quale ci sono persone «che non hai scelto tu, ma che hanno scelto te».⁵⁶ Sebbene Bernardo non pensasse in un co-governo del Collegio cardinalizio, con l'evolversi del tempo, i cardinali rivendicano per sé proprio questo. In particolare durante il periodo in cui il Papa e la Curia rimasero ad Avignone nel XIV secolo, il Collegio sostenne addirittura una sorta di ecclesiologia

⁵⁰ Cfr. A. ROSSI, *Il Collegio Cardinalizio*, LEV, Città del Vaticano 1990, 66-71; A. PARAVICINI BAGLIANI, 'De fratrum nostrorum consilio'. *La plenitudo potestatis del Papa ha bisogno di consigli?* in C. CASAGRANDE, Ch. CRISCIANI, S. VECCHIO (a cura di), *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2004, 181-194.

⁵¹ PIER DAMIANI, *Disceptatio synodalis* (cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *De fratrum nostrorum consilio*, 182).

⁵² Cfr. *ibidem*.

⁵³ M. PATTENDEN, *The College of Cardinals*, in M. HOLLINGSWORTH, M. PATTENDEN, A. WITTE (eds.), *A companion to the early modern cardinal*, Brill, Leiden 2020, 23-39.

⁵⁴ Si potrebbe osservare che, per vivere la dimensione *sinodale* (nel senso del *camminare insieme*) della Chiesa, non dovrebbe mancare la dimensione del *consistere* (nel senso del *deliberare insieme*) che antecede il *camminare insieme*, perché poi l'autorità competente indichi la direzione nella quale conviene camminare.

⁵⁵ *Ibidem* 25.

⁵⁶ *Ibidem*, 26 con citazione di BERNARDO DI CHIARAVALLE, *De consideratione*, IV 4,9 (PL 182, 778B): ... *nam sunt quos non elegisti, sed ipsi tibi*.

cardinalizia, secondo la quale il Papa era semplicemente un *primus inter pares* che non doveva decidere contro e indipendentemente dal Collegio.⁵⁷ Questo portò, tra l'altro, alla prima *capitolazione elettorale* in occasione del conclave del 1352, in cui venne eletto Papa Innocenzo VI (Étienne Aubert).⁵⁸ Nel conclave, i cardinali misero per iscritto le linee guida per il governo del futuro papa, considerandole come vincolanti sotto giuramento. Il contenuto di questa prima capitolazione elettorale riguardava essenzialmente la salvaguardia della posizione e delle rendite dei cardinali. Pochi mesi dopo la sua elezione, Innocenzo VI dichiarò tuttavia invalida la capitolazione perché incompatibile con la *plenitudo potestatis* del Romano Pontefice.⁵⁹ Comunque alcuni papi hanno poi confermato le clausole concordate in conclave sull'esercizio del potere di governo dopo la loro elezione (ad esempio, i papi durante il Grande Scisma d'Occidente si sono impegnati a fare tutto per l'unità della Chiesa, compreso persino il dare le proprie dimissioni). Nell'epoca ci sono persino autori che ritengono che il Collegio degli Apostoli sia proseguito nel Sacro Collegio dei Cardinali, attribuendogli quindi un'origine biblica.⁶⁰

Una menzione speciale va fatta per il conclave del 1431, tenutosi presso la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, che elesse Eugenio IV di cui si ha notizia di una articolata capitolazione elettorale.⁶¹ In essa i cardinali stabilirono che il papa doveva riformare la Curia Romana e non trasferirla in un altro luogo senza il consenso della maggioranza del Sacro Collegio; doveva promettere di confermare la convocazione del Concilio di Basilea fatta dal suo predecessore Martino e riformare

⁵⁷ Cfr. Á. ANTÓN, *El Mistero de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas*, I, *En busca de una eclesiológica y de la reforma de la Iglesia*, BAC, Madrid 1986, 194-196.

⁵⁸ Cfr. U. SCHMIDT, *Wahlkapitulation, I.2. kirchlicher Bereich*, in *Lexikon des Mittelalters*, VIII, LexMa Verlag, München 1997, 1915; Th.M. KRÜGER, *Überlieferung und Relevanz der päpstlichen Wahlkapitulationen (1352-1522). Zur Verfassungsgeschichte von Papsttum und Kardinalat*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 81 (2001) 228-255. In seguito, questa teoria corporativa sarà in parte responsabile dello scoppio del Grande Scisma dell'Occidente.

⁵⁹ *Ibidem* Cfr. W. ULLMANN, *The legal validity of the papal electoral pacts*, «Ephemerides iuris canonici» 12 (1956) 246-278.

⁶⁰ Ángel Antón indica Pierre d'Ailly (1350-1420), cardinale arcivescovo di Cambrai e rinomato teologo dell'epoca, che sostiene come forma più adeguata di governo della Chiesa non la "monarchia papale", ma un'"aristocrazia" e una "democrazia" moderate, che trovano il loro compimento nella Chiesa attraverso la più frequente celebrazione dei concili per la soluzione delle questioni dottrinali e di governo della Chiesa, e attraverso il Collegio cardinalizio, al quale d'Ailly attribuisce un legame diretto con gli apostoli, inviati dal Signore come collaboratori di Pietro nella sua funzione primaziale (ANTÓN, *El Mistero de la Iglesia*, 224). Anche Pier Damiani indica nella *Disceptatio synodalis*, che i cardinali sono "di istituzione biblica, e continuano e rinnovano il collegio di coloro che ascoltavano e assistevano Cristo stesso" (PARAVICINI, *De fratrum nostrorum consilio*, 182).

⁶¹ Cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, I, Desclée et Socii, Roma 1942, 290-291. L'autore commenta lì anche la bibliografia più antica sulle capitolazioni elettorali.

la Chiesa universale; doveva inoltre osservare, nella creazione dei cardinali, ciò che si era stabilito nei cosiddetti *concordata* con le nazioni conciliari alla fine del Concilio di Costanza; non doveva procedere contro la persona o le proprietà di un cardinale senza il consenso degli altri cardinali e non doveva limitare la facoltà dei cardinali di disporre dei propri beni per testamento. Per ciò che riguarda lo Stato Pontificio, tutti i feudatari e ufficiali dovevano prestare giuramento di fedeltà non solo al Papa, ma anche al Collegio cardinalizio. Al Collegio dovrebbe spettare la metà di tutte le entrate dello Stato Pontificio e infine, il Pontefice non doveva compiere alcun atto importante di governo riguardante lo Stato Pontificio senza il consenso dei cardinali.⁶² Dopo l'elezione, Eugenio IV confermò la capitolazione, che in seguito lo avrebbe messo in non poche difficoltà.⁶³ Ciò è particolarmente evidente nella sua lotta contro il Concilio di Basilea. Quando Eugenio IV volle sciogliere il Concilio e riconvocarlo a Bologna, la maggioranza dei cardinali non seguì la sua linea e costrinse il Papa a scendere a compromessi con il Concilio.⁶⁴ Eugenio IV dovette cedere e, con la bolla *Dudum Sacrum* del 15 dicembre 1433, confermò la convocazione del Concilio e revocò i suoi tentativi di scioglierlo o rinviarlo.⁶⁵ Proprio a partire dal pontificato di Eugenio IV nascono i documenti papali detti *Bolle concistoriali*, cioè bolle cofirmate dai cardinali con il Papa, secondo quanto stabilito nella Capitolazione elettorale.⁶⁶ Si può ipotizzare un ritorno ai privilegi dei cardinali, prassi comune soprattutto nel XII secolo, apparsa poi sporadicamente nel XIV secolo.

Il Collegio cardinalizio mantenne poi la sua importanza per la partecipazione al governo della Chiesa e dello Stato della Chiesa fino all'inizio dell'epoca moderna. Solo con la completa riorganizzazione della Curia sotto Sisto V con la Bolla *Immensa Aeterni Dei* del 22 gennaio 1588 l'importanza del co-governo da parte del concistoro diminuì a favore della partecipazione dei cardinali all'apparato curiale, ora notevolmente ampliato.⁶⁷

Oggi, come collegio, svolge perlopiù un ruolo subordinato e i concistori si limitano di solito a eventi rituali.

⁶² Il testo si trova in: BARONIUS/RAYNALDUS, *Annales Ecclesiastici*, XXVIII, 1424-1453, ed. A. THEINER, Ludovicus Guerin, Barri-Ducis 1874, 89-90.

⁶³ Cfr. D. HAY, *Eugenio IV*, in: *Enciclopedia dei Papi*, II, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, Roma 2000, 634-639.

⁶⁴ Cfr. J. GROHE, *Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze (1431-1445)*, in BUCCI - PIATTI, *Storia dei Concili Ecumenici*, 345-370, qui 345-346.

⁶⁵ J.W. STIEBER, *Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the secular and ecclesiastical authorities in the Empire: the conflict over supreme authority and power in the Church*, Brill, Leiden 1978, 19-22.

⁶⁶ Cfr. KRÜGER, *Überlieferung und Relevanz der päpstlichen Wahlkapitulationen*, 237.

⁶⁷ L. SABBARESE, *Consistorio*, in *Diccionario General de Derecho Canónico* (= DGDC), II, Aranzadi, Cizur Menor (Pamplona) 2012, 661-663.

Nel *concistoro ordinario* almeno tutti i cardinali presenti *in Urbe* sono convocati per essere consultati su alcune questioni gravi ma più comuni, o per compiere alcuni atti di massima solennità. In questo caso non c'è spazio per le consultazioni: la funzione consultiva cede il passo all'evento solenne (creazione di nuovi cardinali, conferimento del pallio ai metropolitani, annuncio di cause di beatificazione e canonizzazione, ecc.), il cui contenuto è già stato previamente deciso. Invece quando c'è un *concistoro straordinario*, tutti i cardinali sono convocati. Tale concistoro si tiene quando le esigenze specifiche della Chiesa o la gravità delle questioni da trattare lo rendono opportuno. In questo caso, il concistoro è *segreto*, non *pubblico*, in modo da svolgere in modo più chiaro la funzione consultiva del Collegio cardinalizio. Tuttavia, negli ultimi pontificati sono stati pochi i concistori straordinari, in parte per l'aumento delle celebrazioni dei Sinodi dei Vescovi, in cui partecipano anche un buon numero dei cardinali.⁶⁸

Qui va menzionata anche la *Curia romana*.⁶⁹ L'attuale Curia è il risultato di un'evoluzione plurisecolare. Fino al quindicesimo secolo si stabilisce a poco a poco un gruppo di persone (*consiliari, cancellarii, scrutinarii, iudices, notarii*), che intervengono negli affari di governo. Il primo ufficio ad essere stabilmente costituito è la cancelleria apostolica dal IV secolo in poi. A partire dal tardo Medioevo, tale convocazione del concistoro in modalità frequente e regolare costituisce una prima forma di ciò che diverrà la curia romana. Si tratta ovviamente di un periodo di istituzionalizzazione graduale, caratterizzato dal continuo ricorso alla delega di potere da parte del papa e dall'accorpamento di giurisdizioni spirituali e temporali. La Costituzione Apostolica *Immensa aeternii Dei* promulgata il 22 gennaio 1588 da Papa Sisto V crea quindici congregazioni, riconducendo ad esse le funzioni di altri organismi precedentemente esistenti. A partire da questo momento esiste quell'insieme di persone e uffici, che oggi chiamiamo Curia romana. I cardinali, distribuiti a gruppi di cinque per ogni congregazione, avevano l'autorità di decidere collegialmente su questioni ordinarie, mentre dovevano sottoporre le questioni gravi al Papa. Questa struttura rimase quasi inalterata durante i secoli, sebbene – come in qualsiasi governo – le singole congregazioni potevano cambiare competenza oppure sparire (p.e. dopo il 1870 quelle che riguardavano l'amministrazione dello Stato Pontificio perdettero la ragione d'essere). Importante poi la riorganizzazione della Curia con la Costituzione apostolica *Sapientis Consilio* di Papa Pio X del 29 giugno 1908 il cui contenuto entra poi nei cc. 242ss. del CIC del 1917. Altre importanti riforme della Curia sono state realizzate da Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967,⁷⁰ che attua le decisioni del Concilio Vaticano II, e da

⁶⁸ *Ibidem*, 663.

⁶⁹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Curia Romana*, in DGDC 2 (2012) 862-871.

⁷⁰ AAS 59 (1967) 885-928.

Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988.⁷¹ Infine con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* del 19 marzo 2022,⁷² Papa Francesco cerca di rendere operativa la riforma della Curia Romana preparata in otto anni di lavoro insieme ad un gruppo di cardinali, non solo per trovare una forma più efficiente e collegiale di cooperazione tra i dicasteri, ma soprattutto per stabilire come principio fondamentale lo spirito missionario e sinodale.⁷³ Inoltre si crea anche più spazio per la cooperazione dei laici, cioè il principio sinodale nel senso di partecipazione del popolo di Dio alla missione della Chiesa. La Costituzione afferma che «ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio del suo *munus* primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un organismo».⁷⁴

Vale la pena ricordare un discorso molto noto del cardinale di Colonia Josef Frings dell'8 novembre 1963 tenuto nell'aula sinodale del Concilio Vaticano II – consigliato dal suo giovane perito teologico Joseph Ratzinger –, in cui sottolineava, tra l'altro, che c'erano troppi vescovi e sacerdoti nella Curia Romana: «Sono convinto del fatto che nella Curia romana ci siano ancora numerose cariche ricoperte da sacerdoti, che potrebbero essere esercitate da laici non meno bene o perfino meglio (...) perciò propongo che si decida di diminuire il numero di sacerdoti e di vescovi nella Curia romana e di permettere ai laici di entrarvi».⁷⁵

III. SINODALITÀ

Dagli anni '90, nella discussione teologica è prevalso l'uso del termine “sinodalità”. Il termine è principalmente inteso a descrivere, a livello ecclesiale, il modo in cui i credenti e le chiese locali sono uniti in comunione, poiché nella chiesa tutti i credenti sono chiamati a camminare insieme in Cristo. Con “sinodalità” si intende la partecipazione di tutti i fedeli alla vita della Chiesa, ognuno secondo il

⁷¹ AAS 80 (1988) 841-930.

⁷² Pubblicato ne «L'Osservatore Romano», 31 marzo 2022, I-XII.

⁷³ Il *Preambolo* (n° 4) individua la auspicata sinodalità nell'«*ascolto reciproco*» e ricorda con riferimento al discorso menzionato all'inizio (Cfr. nota 1) che «ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità (cfr. Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli dice alle Chiese (cfr. Ap 2,7)».

⁷⁴ *Ibidem*, II, n. 5.

⁷⁵ *Mihi persuasum est, in Curia Romana multa officia adhuc teneri a sacerdotibus, qui non minus bene vel melius impleri possint a laicis. (...) Propongo igitur, ut statuatur, numerum episcoporum et sacerdotum in Curia Romana esse minuendum et laicos ad eam admittendos*, in J. GROHE, *Il cardinale Josef Frings, arcivescovo di Colonia (1887-1978): proposte di riforma durante il Concilio Vaticano II*, «Veritas et Ius» 4 (2013) 67-90, qui 84.

proprio ministero, mandato e carisma.⁷⁶ «Questa novità di linguaggio, che chiede un'attenta messa a punto teologica, attesta un'acquisizione che viene maturando nella coscienza ecclesiale a partire dal Magistero del Vaticano II e dall'esperienza vissuta, nelle Chiese locali e nella Chiesa universale, dall'ultimo Concilio sino a oggi».⁷⁷ «La sinodalità, in questo contesto ecclesiologico, indica lo specifico *modus vivendi et operandi* della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice».⁷⁸ Questo rende chiaro che non è una forma di espressione della collegialità episcopale, ma ha in vista l'azione della Chiesa nel suo insieme e include tutti i credenti in Cristo allo stesso modo.

Il legislatore ha tenuto conto di questa nuova prospettiva nella misura in cui prevede più che mai la possibilità di partecipazione dei laici ai sinodi. I laici possono essere invitati come partecipanti all'assemblea con diritto di voto consultivo.⁷⁹ Come limitazione del numero dei laici coinvolti, si afferma che il numero di chierici non deve essere superato da quello dei laici,⁸⁰ indicazione che non vale per il sinodo diocesano, che ha carattere meramente consultivo e comunque il vescovo rimane l'unico legislatore.⁸¹

La partecipazione dei laici ai concili e ai sinodi non è del tutto nuova nella storia della Chiesa. Regnanti e nobili laici, procuratori laici di vescovi assenti, ecc. sono stati presenti a molti concili. In alcuni concili merovingi e visigoti è attestata la partecipazione attiva dei laici. Ai concili visigoti della Penisola Iberica del VII secolo, ad esempio, il re consegnava il *tomus regius*, in cui presentava gli argomenti da discutere e poi, se necessario, conferiva alle disposizioni conciliari efficacia nell'ambito secolare attraverso la *lex in confirmatione concilii*. La presenza di altri dignitari laici e di altri *viri religiosi*, che hanno svolto vari compiti durante il sinodo, è prevista negli *ordines*. Ma soprattutto, dopo che le decisioni del Concilio erano state prese, e prima che venissero firmate dai vescovi, venivano presentate a un vasto pubblico, che le acclamava con un *Amen* collettivo, dopodiché i vescovi firmavano i canoni approvati.⁸²

⁷⁶ Cfr. M.A. SANTOS, *Sinodalidad*, in DGDC 7 (2012) 341-345.

⁷⁷ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La Sinodalità*, n. 5.

⁷⁸ *Ibidem*, n. 6.

⁷⁹ CIC/83, can. 443 § 3,2 e § 4.

⁸⁰ JOIN-LAMBERT, *Partikularkonzilien*, 23.

⁸¹ CIC/83, can. 466.

⁸² Cfr. D. RAMOS-LISSÓN, J. ORLANDIS, *Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711)*, Schönigh, Paderborn 1981, 328-332, specialmente 331-332.

1. Sinodalità diacronica – “antiquitas” – e sinodalità sincronica – “universitas”

Il testo della Commissione Teologica Internazionale sottolinea un aspetto importante: «La dimensione sinodale della Chiesa implica la comunione nella Tradizione viva della fede delle diverse Chiese locali tra loro e con la Chiesa di Roma, sia in senso “diacronico” – *antiquitas* – sia in senso “sincronico” – *universitas*. La trasmissione e la ricezione dei Simboli della fede e delle decisioni dei Sinodi locali, provinciali e, in modo specifico e universale, dei Concili ecumenici, ha espresso e garantito in modo normativo la comunione nella fede professata dalla Chiesa ovunque, sempre e da tutti (*quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est*)»⁸³. Questa connessione necessaria con l'*antiquitas* e l'*universitas* non si è sempre avverata, il che non può sorprendere: i sinodi possono anche fallire.

2. Esempi di sinodi falliti

Quindi sinodi e concili possono sbagliare, nel senso che l'assemblea non porta ad un *camminare insieme*, ma crea piuttosto divisione? Certamente, ma bisogna distinguere se si tratta di un'assemblea ecumenica che fa in modo solenne una definizione dottrinale, oppure se nel corso dei dibattiti, spesso accesi, si verifica un'ingiustizia umana, o se un'assemblea degenera e diventa un sinodo illegittimo. Di seguito, vengono riportati alcuni esempi.

In un concilio a Treviri nel 385 alla presenza dell'imperatore Massimo, il vescovo Priscilliano fu accusato e condannato per presunto manicheismo e per pratiche magiche. L'imperatore impose la pena di morte e fece giustiziare Priscilliano. Papa Siricio, il vescovo Ambrogio di Milano e il vescovo Martino di Tours condannarono fermamente la procedura illegale e tolsero la comunione ecclesiastica ai responsabili.⁸⁴

Nel Concilio di Efeso dell'anno 449, il monofisismo fu riconosciuto come dottrina legittima. Il suo autore Eutiche, previamente condannato da un Concilio

⁸³ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La Sinodalità*, n. 52; con la citazione di VINCENZO DI LÉRINS, *Commonitorium* II, 5 (CCSL, Vol. 64, 149, lin. 25-26).

⁸⁴ Cfr. K.M. GIRADET, *Das Schicksal Priscillians und seiner Anhänger 380 in Saragossa, 384 in Bordeaux und 385 in Trier*, «Annuaire Historiae Conciliorum» 49 (2018/2019) 30-57: Secondo la *Chronica* di Sulpizio Severo, Martino di Tours condannava il verdetto come tale (*saevum esse et inauditam nefas*) – si tratta dell'unico caso dell'antichità conosciuto in cui un vescovo veniva giustiziato per un'eresia (A. ANGENENDT, *Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert*, Aschendorff, Münster i.W. 2009⁵, 250-252) – e perché un “giudice secolare” (*iudex saeculi*), con cui si intende l'imperatore, si sedeva a giudicare su “una questione di Chiesa” (*causa ecclesiae*). Anche Ambrogio condannava severamente il verdetto, rifiutando la comunione ecclesiale con l'imperatore Massimo e i vescovi che avevano accusato Priscilliano. Secondo Papa Siricio, il supplizio di Priscilliano era inaccettabile... *quia, docente Domino, nolumus mortem peccatoris, tantum ut conuertatur, et vivat* (Ez 18, 23).

di Costantinopoli nel 448, fu riabilitato, mentre il patriarca Flaviano di Costantinopoli, che aveva condannato Eutiche, fu deposto, maltrattato e mandato in esilio. Una dichiarazione di Papa Leone Magno, il famoso *Tomus ad Flavianum*, non fu nemmeno ammessa. Solo due anni dopo, il monofisismo fu superato dal Concilio di Calcedonia con la ricezione determinante degli insegnamenti di Papa Leone. Il Sinodo di Efeso del 449 fu considerato da Leone e dalla tradizione successiva come un sinodo di ladri (*latrocinium*).⁸⁵

Altri esempi di sinodi falliti a causa della mancanza di comunione con la Sede Apostolica: Luigi XII di Francia convocò cardinali e vescovi in opposizione al Papa in un concilio a Pisa nel 1511, il cosiddetto *Conciliabulum* di Pisa.⁸⁶

L'esempio seguente sarà presentato in modo un po' più dettagliato. Nel Regno d'Inghilterra, sotto il regno di Enrico VIII, si tennero nell'anno 1534 due concili provinciali. I due sinodi si svolsero nel bel mezzo delle discussioni che in quell'anno agitarono il regno. Una questione riguardava la successione al trono, che era stata proclamata dal *Parliament of England* con il primo *Act of Succession* del 23 marzo 1534, che serviva a confermare Elisabetta, figlia di Enrico VIII nata dal suo secondo matrimonio con Anna Bolena, come erede al trono. L'altra questione era quella della supremazia di re Enrico sulla Chiesa d'Inghilterra, dichiarata nell'*Act of Supremacy* del 3 novembre 1534, che rendeva re Enrico VIII capo della Chiesa d'Inghilterra. I due concili si mostrarono estremamente deferenti nei confronti del re e prepararono il suddetto *Act of Supremacy* con le loro dichiarazioni.⁸⁷ Il concilio della provincia ecclesiastica di Canterbury, presieduto dal metropolita Thomas Cranmer, riunito a Londra il 31 marzo, dichiarò su richiesta del re, a maggioranza di 34 a 4 con un'astensione, che secondo le Sacre Scritture il Romano Pontefice non aveva più potere sulla Chiesa d'Inghilterra di qualsiasi altro vescovo esterno al regno.⁸⁸ Anche l'altro concilio della provincia di

⁸⁵ G.D. GORDINI, *Efeso (Ephesin.)*, *Concilio di*, in DizCon II (1964) 37-39, R.M. PARINELLO, *Concilio di Efeso (431)*, in BUCCI, PIATTI, *Storia dei concili ecumenici*, 95-102.

⁸⁶ Cfr. N.H. MINNICH, *The Healing of the Pisan Schism (1511-1513)*, «*Annuaire Historiae Conciliorum*» 16 (1984) 59-192; B. SCHMIDT, *Die Konzilien und der Papst: Von Pisa (1409) bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65)*, Herder, Freiburg i.Br. 2016, 116-136.

⁸⁷ P. JANELLE, *Enrico VIII e l'Anglicanesimo*, in *Storia della Chiesa*, XVI: *La Crisi religiosa del Secolo XVI*, SAIE, Roma - Torino 1980, 419-613, in particolare 434-450.

⁸⁸ *Ultimo die Martii coram reverendissimo... clericis coronae in cancellaria domini regis, nomine dicti regis praesentavit breve regium de convocatione convocanda et continuanda in 4. diem Novembris sequentis. Et postea exhibitum est scriptum... de responsione... ad quaestionem, videlicet "An Romanus pontifex habeat aliquam majorem jurisdictionem collatam sibi a Deo in S. Scriptura in hoc regno Angliae, quam alius quivis externus episcopus?" negantes 34. dubitans unus; affirmantes 4* (*Convocatio praelatorum et cleri provinciae Cantuarensis ad ultimum diem Martii*, in D. WILKINS, *Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae*, III, R. Gosling - F. Gyles - T. Woodward et

York, presieduto dall'arcivescovo Edward Lee, riunitosi il 5 maggio 1534, diede la stessa risposta, addirittura all'unanimità.⁸⁹

Quando Tommaso More dovette rispondere ai suoi giudici nel successivo processo di Londra del 1535, che finì con la sua condanna a morte il 6 luglio dello stesso anno, dichiarò nel processo:

«Sono in dubbio se, anche se non in questo regno, ma in tutta la cristianità, la maggior parte di quei dotti vescovi e uomini virtuosi che sono ancora in vita, non abbiano la mia stessa opinione in questa materia. Ma se dovessi parlare di coloro che sono già morti, sarei abbastanza sicuro che la maggior parte di loro ha pensato come penso io ora. Perciò non sono obbligato ... a conformare la mia coscienza, contro il concilio generale della cristianità, al concilio di un solo impero. Perché dei suddetti santi vescovi posso opporre a ciascuno dei vostri cento vescovi; e contro questo vostro concilio o parlamento – Dio sa di che tipo – stanno tutti i concili che hanno avuto luogo da mille anni. E contro quest'unico regno si ergono tutti gli altri regni cristiani».⁹⁰

Tommaso Moro affronta le due dimensioni della *sinodalità* menzionate sopra: la dimensione *sincronica*, cioè un'assemblea sinodale deve assicurarsi di essere in sintonia con i fedeli cristiani di altre regioni e paesi della Chiesa universale, e la dimensione *diacronica*, cioè la tradizione dottrinale della Chiesa come si è formata nei grandi concili dei secoli passati non può essere semplicemente messa da parte.

C. Davis, London 1787, 769). Cfr. G. DE SIMONE, *Londra (Londinien.)*, *Concilio di (1534)*, in *DizCon II* (1964) 358.

⁸⁹ Al Concilio fu proposta la questione da parte del re: "*Quod episcopus Romanus in sacris Scripturis non habet aliquam majorem jurisdictionem in regno Angliae, quam quivis alius externus episcopus*"; *ac insuper ex parte praesidentium in eadem synodo per vos deputatorum, memorati praelati et clerus rogati, et requisiti, ut illam conclusionem suo consensu confirmarent et corroborarent, si illam veritati consonam, et sacris Scripturis non repugnantem existimarent, aut judicarent; tandem dicti praelati et clerus Eboracensis provinciae antedictae, post diligentem tractatum in ea parte habitum, ac maturam deliberationem, unanimiter et concorditer, nemine eorum discrepante, praedictam conclusionem fuisse et esse veram affirmarunt, et eidem concorditer consenserunt. Quae omnia et singula vestrae regiae celsitudini tenore praesentium intimamus* (*Synodus provincialis Eboracensis*, in WILKINS, *Concilia Magnae Britanniae*, 782).

⁹⁰ *For I nothing doubt but that, though not in this Realm, yet in Christendom about, of these well-learned Bishops and virtuous men that are yet alive, they be not the fewer part that are of my mind therein. But if I should speak of those that are already dead, of whom many be now Holy Saints in heaven, I am very sure it is the far greater part of them that, all the while they lived, thought in this way that I think now, and therefore am I not bounden, my Lord, to conform my conscience to the Council of one Realm against the General Council of Christendom. For of the aforesaid holy Bishops I have for every Bishop of yours, above one hundred, and for one Council or Parliament of yours (God knoweth what manner of one), I have all the Councils made these thousand years. And for this kingdom, I have all other Christian Realms* (cit. da E. EDWIN REYNOLDS, *The trial of St. Thomas More*, Burns & Oates, London 1964, 124). Cfr. P. BERGLAR, *Die Stunde des Thomas Morus. Einer gegen die Macht*, Walter, Freiburg i. Br. 1978, 343-344.

È possibile che con *the Council of one Realm* intendesse i Concili delle due Province ecclesiastiche di Inghilterra, oppure che con *one Council or Parliament of yours* intendesse semplicemente le decisioni del Parlamento con l'Atto di Successione e l'Atto di Supremazia, rispettivamente del 24 marzo e 3 novembre 1534.

Dove fa riferimento al *General Council of Christendom* si riferisce probabilmente al Concilio di Ferrara-Firenze che nel decreto *Laetentur Coeli* del 6 luglio 1439 aveva fatto menzione esplicita del primato del Romano Pontefice,⁹¹ oppure al Lateranense V, che con la Bolla *Pastor aeternus gregem* sull'abrogazione della Prammatica sanzione del 19 dicembre 1515 non solo confermò l'autorità del Pontefice su tutti i concili,⁹² ma fece anche nella parte introduttiva della bolla, una conferma del Primato del Romano Pontefice.⁹³

Senza menzionarlo, Tommaso Moro applica il famoso criterio formulato da Vincenzo di Lérins nel 434, pochi anni dopo il Concilio di Efeso, nel suo *Commonitorium*: per poter distinguere la verità della fede cattolica dalla falsità dell'errore eretico, Vincenzo esige una connessione personale con la coscienza di fede della Chiesa universale. Riassume le sue varie dimensioni e manifestazioni con la formula classica: «Proprio nella chiesa cattolica infatti dobbiamo con ogni

⁹¹ «Definiamo ... che la Santa Sede apostolica e il romano pontefice hanno il primato su tutto l'universo; che lo stesso romano pontefice è il successore del beato Pietro principe degli apostoli, è autentico vicario di Cristo, capo di tutta la Chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani; che nostro signore Gesù Cristo ha trasmesso a lui, nella persona del beato Pietro, il pieno potere di pascere, reggere e governare la Chiesa universale, come è attestato anche negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni – Item diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesie caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis ycumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur» (COD 528). Anche se l'unione con i greci fu di breve durata, le affermazioni dottrinali del decreto *Laetentur Coeli* rimasero vincolanti (Cfr. G. PODSKALSKY, *Kommt einem einseitig synodal aufgekündigten Unionskonzil aus der Sicht des anderen Vertragspartners noch fortdauernde Rechtskraft zu? Zur Rezeptionsgeschichte des Florentinum*, in R. MESSNER, R. PRANZL [Hg.], *Haec Sacrosancta Synodus. Konzils- und kirchengeschichtliche Beiträge. FS Bernhard Kriegbaum SJ*, Pustet, Regensburg 2006, 117-121).

⁹² «È noto che solo il romano pontefice regnante, in quanto ha una autorità superiore a tutti i concili, ha pieno diritto e potestà di convocare, trasferire, sciogliere i concili, come testimoniano chiaramente non solo la sacra Scrittura, le sentenze dei santi padri e degli altri pontefici romani nostri predecessori, i sacri canoni, ma anche le ammissioni degli stessi concili – cum etiam solum Romanum Pontificem pro tempore existentem, tamquam auctoritatem supra omnia concilia habentem, conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum jus et potestatem habere, nedum ex sacrae scripturae testimonio, dictis sanctorum patrum ac aliorum Romanorum pontificum, etiam praedecessorum nostrorum, sacrorum canonum decretis, sed propria etiam eorundem conciliorum confessione manifeste constet» (COD 642).

⁹³ COD 640-641.

cura attenerci a ciò che è stato creduto dovunque (*ubique*), sempre (*semper*), e da tutti (*ab omnibus*)». Viene poi spiegato cosa significa concretamente essere guidati da questi criteri nella ricerca della verità. Il principio dell'universalità (*ubique*) è seguito da coloro che confessano la vera fede della Chiesa universale; il principio dell'età (*semper*) è seguito da coloro che si attengono alla fede di tutti i tempi di fronte alle innovazioni; il principio del consenso (*ab omnibus*) è seguito da coloro che aderiscono alla fede che è stata tramandata, come si manifesta nei decreti di un concilio universale o nel consenso di provati maestri della fede.⁹⁴

Segnaliamo brevemente altri esempi senza voler essere esaustivi: il Sinodo di Pistoia dell'anno 1786, che fu convocato dal vescovo di Pistoia e Prato, Scipione de' Ricci su iniziativa del Granduca Pietro Leopoldo I di Toscana, tentò una riforma della diocesi in senso giansenista. *Spiritus movens* era Pietro Tamburini, professore all'Università di Pavia. Il Sinodo ha tenuto sette sessioni nel periodo 17-29 settembre. Pio VI condannò il Sinodo nel 1794 con la Bolla *Auctorem Fidei*; il vescovo de' Ricci si sottomise a Pio VII nel 1805.⁹⁵

Il Concilio pastorale olandese degli anni 1966-1970, le cui decisioni sono state oggetto di molte critiche, è stato inizialmente respinto da Roma il 13 agosto 1972.⁹⁶ Dopo che i risultati furono modificati con un "accordo pastorale nazionale" in due riunioni (maggio 1978 e gennaio 1979), gli insegnamenti del Concilio pastorale olandese sono stati riportati in equilibrio dal Sinodo dei vescovi del 1980 (il primo dei cosiddetti sinodi speciali).⁹⁷

Ma vanno citati anche esempi positivi; più precisamente, l'intera vita sinodale è un esempio di come i vescovi in tutti i secoli, nella responsabilità di fronte alla Parola della Scrittura e alla tradizione della Chiesa, abbiano più volte trovato soluzioni per superare dissensi talvolta gravi. I concili della Chiesa dei primi secoli, patrimonio comune della Chiesa in Oriente e in Occidente, ne sono un esempio. Il Concilio di Unione di Ferrara-Firenze, con la sua discussione libera

⁹⁴ Cfr. *Commonitorium* II, 5: *In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est: hoc est etenim vere proprieque catholicum* (CChr.SL 64, 149, 24-26); Cfr. VINCENZO DI LÉRINS, *Commonitorio*. Estratti, introduzione, traduzione e note di C. SIMONELLI, Paoline, Milano 2008, 143-144.

⁹⁵ Cfr. M. ROSA, *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Edizioni Dedalo, Bari 1969; J. GELMI, *Pistoia (2), Synode von 1786*, in LThK VIII (1999³) 318-319; M. CAFFIERO, *Pio VI*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, 492-509, qui 497.

⁹⁶ Cfr. M. SCHMAUS, L. SCHEFFCZYK, J. GIERS, *Exempel Holland. Theologische Analyse und Kritik des Niederländischen Pastoralkonzils*, Morus, Berlin 1972; P.W.F.M. HAMANS, *Het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie (1966-1970) en het bisdom Roermond in de jaren zestig*, De Boog, Utrecht - 's-Hertogenbosch 2018.

⁹⁷ Questo Sinodo speciale non ha avuto una lettera postsinodale da parte di Giovanni Paolo II, ma il documento finale si può consultare: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1980/january/documents/hf_jp-ii_spe_19800130_sinodo.html (29.11.2022).

e da pari a pari tra i partecipanti dell'Oriente e dell'Occidente, è un modello di come raggiungere un consenso che ha portato a una felice conclusione nella Bolla di Unione *Laetentur Caeli* del 6 luglio 1439. Le cospirazioni politiche e la conquista di Costantinopoli il 29 maggio 1453 distrussero il grande lavoro dell'Unione.⁹⁸ Potremmo continuare la serie con gli ultimi tre concili, Trento, Vaticano I e II, dove i vescovi, in condizioni molto diverse, hanno dato un esempio impressionante di collegialità in azione.

3. *Partecipazione dei vescovi al governo generale della Chiesa e partecipazione di tutto il popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa.*

Nel saggio citato prima, il cardinale Müller si chiede «se la partecipazione dei vescovi al governo complessivo della Chiesa e la cooperazione dell'intero popolo di Dio alla missione della Chiesa possano derivare da uno stesso principio». Le istituzioni del Sinodo romano dei vescovi, dei Sinodi particolari e delle Conferenze episcopali regionali sono comunque fondate (in modi diversi) sull'uguaglianza dell'ordinazione episcopale. «I vescovi condividono la responsabilità per la continuità di tutta la Chiesa nell'insegnamento degli Apostoli, per l'unità nella fede, nei mezzi sacramentali della grazia e nella comunione visibile di tutti i fedeli e dei vescovi con e sotto il Papa». Nel farlo, insegnano a tutto il popolo di Dio – non solo ai laici – e nella dottrina della fede e della morale devono ripetutamente confrontarsi con realtà di vita “precristiane” o “post-cristiane”. Nei concili ecumenici si sono stabiliti i fondamenti del dogma cristiano: in positivo nell'esposizione della dottrina in negativo nei cosiddetti canoni con gli anatematismi, secondo i quali chi non vuole professare la fede definita non può appartenere alla comunità della Chiesa.⁹⁹

Cose simili accadono anche nei sinodi regionali. Ciò avviene p.e. nel regno franco dei Merovingi e dei Carolingi, dove i vescovi alzano la voce contro le usanze tribali germaniche precristiane – “realtà di vita” – «per non sembrare di condonare la dissolutezza e i crimini del loro tempo» – come dice il Concilio di Tours del 567.¹⁰⁰ I vescovi di quel tempo combatterono tenacemente per l'unità e l'indissolubilità del matrimonio, contro i matrimoni tra parenti stretti, contro il ratto di ragazze e donne, contro il concubinato, ecc. Allo stesso tempo, però, dovettero lottare contro la superstizione e l'idolatria tradizionali, contro il culto delle divinità pagane, degli alberi, dei fiumi e delle rocce, ecc. C'è stata anche una lotta secolare contro la schiavitù. Le sfide possono cambiare nel corso dei secoli, ma la lotta rimane la stessa. La Chiesa franca del periodo carolingio, influenzata in

⁹⁸ Cfr. GROHE, *Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze*, 366-367.

⁹⁹ Per prima volta lo stabilisce il Concilio di Elvira (ca. 306); Cfr. E. REICHERT, *Die Canones der Synode von Elvira: Einleitung und Kommentar*, Hamburg 1990 (Diss. Theol. 1988).

¹⁰⁰ Cfr. O. PONTAL, *Die Synoden im Merowingerreich*, Schöningh, Paderborn 1986, 128-135.

modo decisivo da san Bonifacio, ricevette un sostegno decisivo dal Papa nei suoi sforzi per affermare i valori cristiani. La Chiesa franca di orientamento romano non era per questo una “filiale” immatura e dipendente da Roma; al contrario, il suo potere spirituale e istituzionale contribuì in tempi successivi a superare il famigerato *Saeculum obscurum* della Chiesa romana.

«La corresponsabilità di tutti i religiosi e i laici non deriva dalla partecipazione al ministero apostolico del Papa e dei vescovi», – ancora Müller – «ma dalla loro partecipazione comune al sacerdozio di Cristo e quindi alla missione ... della Chiesa nella *martyria*, nella *liturgia* e nella *diakonia*».

«I laici hanno una corresponsabilità costruttiva e, in determinate circostanze, critica in materia di fede, che nella storia ha salvato la vera fede in modo determinante contro una maggioranza di vescovi erranti, quando questi cedettero ... all'assalto dell'arianesimo e al potere coercitivo dello Stato».¹⁰¹ All'epoca della riforma gregoriana della Chiesa, il suo protagonista Gregorio VII, ancor prima della sua elezione a Papa, entrò in contatto con il movimento della Pataria dell'Italia settentrionale in occasione di una legazione che lo portò a Milano nel 1057, un movimento religioso laico che si opponeva nettamente ai chierici che avevano ottenuto la loro carica attraverso la simonia o vivevano in concubinato.¹⁰² Vescovi e sacerdoti sono stati ammoniti più volte, non solo dopo la riforma gregoriana della Chiesa: nei concili troviamo quasi sempre un decreto sulle questioni *De vita et honestate clericorum*.

Certamente, è sempre stato ed è tuttora importante coniugare la chiarezza nella prescrizione dei principi morali con la sensibilità pastorale nella loro realizzazione. Ciò si riflette anche nei concili tenutisi in America Latina, soprattutto in Messico, dove gli sforzi della Chiesa si concentrarono ancora una volta sul superamento dei culti e delle usanze precristiane, compresi i sacrifici umani, proprio come nell'Europa centrale durante il primo Medioevo.¹⁰³

IV. CONCLUSIONE

L'appello di Papa Francesco a scoprire la sinodalità come caratteristica essenziale della Chiesa e della sua vita è una risposta coraggiosa alla crisi della Chiesa presente in molti paesi.

¹⁰¹ MÜLLER, *Macht und Synodalität*, con la segnalazione di John Henry NEWMAN, *On Consulting the Faithful in Matters of Christian Doctrine* del 1859.

¹⁰² Cfr. G. MICCOLI, *Per la storia della Pataria Milanese*, in IDEM, *Chiesa gregoriana. Ricerche sulla Riforma del secolo XI*, (ISIME, Firenze 1966), rist. Herder, Roma 1999, 127-204.

¹⁰³ Cfr. W. HENKEL, *Die Konzilien in Lateinamerika*, I: *Mexiko 1555-1857*, Schöningh, Paderborn 1984, 57 e IDEM, J.-I. SARANYANA, *Die Konzilien in Lateinamerika*, II: *Lima 1551-1927*, Schöningh, Paderborn 2010, 74-75.

La Chiesa nel suo insieme, tutti i credenti in Cristo sono chiamati a partecipare alla vita e alla missione di Cristo, nell'ascolto rispettoso e reciproco di laici, religiosi e clero. Nella crescente consapevolezza della responsabilità condivisa si trova una grande opportunità. Nella misura in cui i pastori della Chiesa si incontrano con i rappresentanti del popolo di Dio nelle assemblee sinodali, l'assemblea deve tenere conto della *sinodalità diacronica* (*antiquitas*) e *sincronica* (*universitas*) nelle sue deliberazioni e decisioni, affinché il risultato possa essere un vero *camminare insieme*.

Così facendo, la dottrina stabilita nella Scrittura e nella Tradizione può essere discussa – affinché la sua rilevanza possa essere meglio compresa anche ai nostri giorni – ma non cancellata; piuttosto deve essere affermata. Nel comunicare la fede, gli aspetti che non sono facilmente accessibili devono essere comunicati alla gente con pazienza e ingegno, ma non svuotati da indeterminabili discussioni.

Le “realità di vita” che vanno contro il Vangelo e l'insegnamento della Chiesa non devono essere assimilate nella vita della Chiesa, ma le persone devono essere chiamate al pentimento e alla conversione.

Riguardo alle questioni di massima importanza, non ci può essere un percorso separato di singole regioni o nazioni, sebbene ci sia una diversità culturale legittima all'interno della Chiesa universale.

Infine vorremo concludere con una citazione del grande studioso della storia dei Concili, Hubert Jedin, a proposito del Concilio di Basilea e dell'opinione diffusa nel XV secolo riguardo alla riforma della Chiesa: «I decreti dei Concili possono favorire l'azione dello Spirito – che nella Chiesa può essere solo lo Spirito Santo –, possono aprirgli il cammino, ma non lo possono produrre. Nella Chiesa tutto ciò che è grande – cioè santo – cresce in silenzio. La legge e i decreti seguono lo Spirito non lo producono».¹⁰⁴

ABSTRACT

Papa Francesco ha descritto la *sinodalità* come un elemento essenziale della vita della Chiesa. Nella storia della Chiesa, le assemblee sinodali sono esistite fin dall'inizio. Si realizzano nel corso dei secoli in *sinodi ecumenici*, *regionali* e *diocesani*, ai quali si è aggiunto il *Sinodo romano dei vescovi* dopo il Concilio Vaticano II. Altre strutture di natura collegiale nel governo della Chiesa sono il *concistoro* e la *curia romana* e, a livello regionale, le *conferenze episcopali*, la cui crescente importanza ha in qualche modo eclissato i concili provinciali e dei sinodi diocesani. La *sinodalità* deve essere presente a tutti i livelli ed esprimersi in un *ascolto rispettoso*

¹⁰⁴ H. JEDIN, *Bischöfliches Konzil oder Kirchenparlament? Ein Beitrag zur Ekklesiologie der Konzilien von Konstanz und Basel*, (Helbing & Lichtenhahn, Basel 1963) rist. in R. BÄUMER (Hg.), *Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der konziliaren Idee*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976, 198-228; qui 226 (traduzione nostra).

affinché, dopo un adeguato *discernimento*, si possa *dare spazio all'azione dello Spirito*. Affinché ciò riesca, è necessario tenere conto della sinodalità nella sua dimensione *sincronica* e *diacronica*, altrimenti i processi sinodali possono anche fallire, come dimostrano gli esempi storici.

Pope Francis described *synodality* as an essential element in the life of the Church. In his history, synodal assemblies have existed since the beginning. They took place over the centuries in *ecumenical, regional and diocesan synods*, to which the *Roman Synod of Bishops* was added after the Second Vatican Council. Other structures of a collegial nature in the governance of the Church are the *concistory* and the *roman curia* and, at the regional level, the *bishops' conferences*, whose growing importance has somewhat diminished the traditional celebration of provincial councils and diocesan synods. *Synodality* must be present at all levels and be expressed in *respectful listening* so that, after adequate *discernment*, space can be given to the *action of the Spirit*. For this to succeed, synodality must be taken into account in both its *synchronic* and *diachronic* dimensions, otherwise synodal processes can also fail, as historical examples show.